

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Verbale del Revisore dei conti n. 18/2025

RICHIAMATO il Codice di giustizia contabile”, di cui al D.Lgs.n.174/2016 adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ed in particolare la parte III, titolo 1 Giudizio sui conti”, che negli artt. 137 e ss., oltre a raccogliere organicamente le norme esistenti in materia di agenti contabili, introduce nuove disposizioni anche per gli Enti Locali;

VISTA la Circolare n.1/2021 del Presidente della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna avente ad oggetto “Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art.137 e segg. del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n.114 del 7.10.2019 ed istruzioni operative”;

VISTE la Circolare n. 1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna avente ad oggetto “Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell’1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e ulteriori regole tecniche operative Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022” e la Nota Integrativa con indicazioni per la resa del conto da parte dell’agente contabile consegnatario dei titoli azionari del punto 2.4. della circolare n.1/2023;

RICHIAMATA altresì la Circolare n.1/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna in materia avente ad oggetto “Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell’1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022”;

Richiamato l’art. 139, c. 2 del codice di giustizia contabile che così recita: “l’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”;

Premesso che:

- l’art. 93, comma 2, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro Agente Contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- l’articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 prevede che “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.”
- l’articolo 223 del D. Lgs. 267/2000 recita “L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233”;

- a norma dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 2-quater del D.L. 154/2008 convertito con Legge n. 189 del 4 dicembre 2008, che stabilisce che l'Economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario rendono il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo deposita presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto di cui all'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
- il paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, richiamando le norme di cui ai punti precedenti, stabilisce che "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.";
- l'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle funzioni dell'organo di revisione prevede che lo stesso (lett. c) vigili "sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità" e che effettui (lett. f) le "verifiche di cassa di cui all'articolo 223";

Atteso che la deliberazione della Giunta n. 59 del 12/05/2021 ha individuato il funzionario coordinatore Marco De Prato quale responsabile del procedimento (ex. art.139 c. 2 del Codice della giustizia contabile) per il deposito del conto giudiziale con la documentazione prevista dalla legge, previa parifica da parte del responsabile finanziario, attraverso l'applicativo SIRECO;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 56 del 13/12/2017 , in vigore dal 01/01/2018, in merito alle competenze finanziarie degli organi gestionali e in merito agli agenti contabili;

Richiamato il RD. 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", art.32 che recita: "I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento. Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili e di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto";

Richiamato altresì il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, di cui al d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254, che stabilisce che i consegnatari per debito di custodia sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per debito di vigilanza;

DATO ATTO che per l'esercizio 2024 non si è verificata alcuna giacenza di beni in magazzino per cui elaborare conti di gestione di agenti contabili con debito di custodia(mod.24);

VISTI i seguenti modelli contabili, tra cui quelli previsti al Dpr. 194/1996, consegnati dagli agenti contabili entro la scadenza di legge del 30/01/2025 e conservati presso il Settore Servizi Finanziari:

- Agente contabile Economo Sig.ra Rosellina Taccone, mod.23;
- Agente contabile Economo-cassiere, mod.21 agente di riscossione Sig.ra Rosellina Taccone;
- Agente contabile Polizia Locale Sig.ra Paola Bassoli, mod.21;
- Agente contabile esterno società Ica Spa, per servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, mod.21;
- Agenzia delle Entrate Riscossione – Riscossione coattiva,mod.21;

- Agente consegnatario delle azioni – Presidente dell'Unione Tebasti Daniela, mod.22;
- Tesoriere Unicredit Spa - all. 17/3 dlgs.118/2011;
- Sub.agente economo cassiere Sig.ra Annamaria Vecchi, conto di gestione amministrativo;

Approvato che i sub-agenti dell'agente principale Economo debbano rendere solo un conto amministrativo della propria gestione all'Amministrazione e non un conto giudiziale da inviare alla Corte dei Conti;

Dato atto che nella Circolare n.1/2023 del Presidente Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna–Corte dei Conti, viene evidenziato che i conti giudiziali debbano necessariamente essere depositati unitamente alla relazione degli organi di controllo interno (Revisore dei Conti);

Ritenuto di provvedere di conseguenza, relazionando sui conti giudiziali in precedenza elencati e relativi all'anno 2024;

VERIFICATO CHE:

- gli agenti contabili sono stati regolarmente nominati e sono iscritti nell'anagrafe degli agenti di cui all'art. 138 del D. Lgs. 174/2016;
- gli agenti contabili hanno presentato il loro conto rispettivamente sui modelli e nei termini e nei modi di cui all'articolo 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile);
- il responsabile finanziario ha parificato i conti con proprio apposito atto;
- l'organo di revisione ha provveduto nei termini di legge alle verifiche di cassa di propria competenza, come risulta da appositi verbali in atti all'ente;

DATO ATTO

che il responsabile del procedimento dovrà provvedere al deposito dei conti nei termini di cui all'art. 193 del D. Lgs 267/700 mediante il sistema SIRECO unitamente alla presente relazione ai sensi dell'articolo 140 del Codice di giustizia contabile", di cui al D.Lgs.n.174/2016;

SI APPROVA

senza rilievi la presente relazione.

Carpi, 21 marzo 2025

IL REVISORE UNICO
Dott. Fabio Forti